



SOCIETÀ ITALIANA DI ECONOMIA AGRARIA



PROTOCOLLO DI INTESA

tra

La Società italiana di economia Agraria (SIDEA)

e

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)

La Società Italiana di Economia Agraria (di seguito denominata SIDEA) con sede legale in Pisa, via del Borghetto 80, C.F. 94060860635, rappresentata dal Prof. Gianluca Brunori, che agisce in qualità di Presidente e rappresentante legale della stessa, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata;

e

Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (di seguito denominato CREA) con sede legale in Roma, via della Navicella 2/4 C.F. 97231970589 e P.I. 08183101008, nella persona del Presidente Prof. Andrea Rocchi, in qualità di legale rappresentante dell'Ente e domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata;

PREMESSO CHE

La Società Italiana di Economia Agraria (in proseguo SIDEA)

- è una associazione senza scopo di lucro, fondata nell'ottobre 1961, che si propone di promuovere il progresso e la diffusione delle conoscenze scientifiche nell'ambito delle discipline economiche applicate all'analisi del settore primario e del sistema agroindustriale e delle politiche economiche collegate, nonché delle interrelazioni con il mercato e il consumo di prodotti agricoli e agroalimentari con il resto dell'economia, con il territorio e con l'ambiente;
- per attuare i propri scopi statutari organizza convegni di studio degli economisti agrari italiani; pubblica atti dei convegni; organizza seminari di studio, conferenze; collabora e intrattiene rapporti di collaborazione con enti ed istituzioni pubblici e/o privati italiani e/o stranieri con lo scopo di condividere in particolare i metodi di ricerca e i risultati ottenuti nel campo dell'economia agraria, favorisce in campo nazionale ed internazionale la diffusione dei risultati delle ricerche effettuate nell'ambito delle materie di studio;

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (in prosieguo CREA)

- è Ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ricompreso tra gli enti del comparto ricerca ai sensi

dell'art. 1, comma 1, lettera q) decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, istituito dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e successivamente riordinato dall'art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) in virtù dell'incorporazione dell'Istituto Nazionale dell'Economia Agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);

- è l'Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, che valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l'innovazione, anche attraverso progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile;
- individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso il miglioramento genetico e l'applicazione e lo sviluppo delle biotecnologie;
- fornisce consulenza ai Ministeri, alle Regioni e Province Autonome, nell'ambito della normativa vigente e favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese;
- è organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite nel Piano triennale di attività;
- sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico, forestale e agroindustriale;
- opera in raccordo con le Università, con gli altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria, anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;

SIDEA e CREA intendono rinnovare il precedente protocollo di intesa stipulato in data 19 maggio 2021 di durata quadriennale e pertanto continuare un progetto di una collaborazione finalizzata a rafforzare i comuni obiettivi di carattere scientifico, favorire lo scambio di informazioni utili in ambito scientifico e raggiungere un'ampia diffusione dei risultati dei propri studi e ricerca al mondo istituzionale, alle imprese, agli studiosi del settore.

Tanto premesso di concorda quanto segue:

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Finalità)

La collaborazione fra SIDEA e CREA si caratterizzerà prioritariamente per le seguenti finalità:

- favorire la ricerca e la diffusione dell'innovazione e l'integrazione delle conoscenze scientifiche nei settori di interesse reciproco;
- dare la massima diffusione di tutte le iniziative di reciproco interesse e realizzare

congiuntamente convegni, conferenze, seminari, tavole rotonde e gruppi di studio;

- divulgare informazioni tecnico-scientifiche e di tipo economico anche attraverso pubblicazioni e/o tramite la comunicazione digitale, mettendo a punto sistemi condivisi;
- collaborare allo scopo di intensificare i rapporti di scambio con enti e istituzioni pubblici e/o privati italiani e/o stranieri;
- promuovere congiuntamente lo sviluppo di collaborazioni con Associazioni di economisti agrari di altri Paesi;
- dare la massima diffusione a tutte le iniziative di reciproco interesse e di divulgare informazioni tecnico-scientifiche anche attraverso strumenti digitali, utilizzando in via prioritaria i canali di informazione on-line della SIDEA e del CREA;
- svolgere qualsiasi altra attività di natura culturale ritenuta idonea al perseguimento delle finalità e alle missions della SIDEA e del CREA.

Art.3

(Tipologia delle azioni programmatiche)

SIDEA e CREA, nell'ambito delle enunciate finalità e dei compiti e delle funzioni loro attribuiti, concordano di collaborare per l'attuazione dei programmi di ricerca e sperimentazione, informazione e formazione, di supporto tecnico, di innovazione e sviluppo, ispirati a principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica in ogni stadio della filiera produttiva.

A tal fine le Parti intendono, mediante specifiche convenzioni attuative:

- realizzare un rafforzamento dei comuni obiettivi di carattere scientifico, favorire lo scambio di informazioni utili in ambito scientifico e raggiungere un'ampia diffusione dei risultati dei propri studi e ricerche al mondo istituzionale, alle imprese, agli studiosi del settore, a tutti i soggetti interessati;
- regolamentare i rapporti tra le stesse parti e disciplinare la correlata gestione, promozione e valorizzazione della Rivista di Economia Agraria (REA), ridenominata in Italian Review of Agricultural Economics, periodico scientifico internazionale, fondato nel 1945 dall'ex-INEA, oggi di proprietà del CREA;
- individuare programmi di scambio scientifico volti a rafforzare le attività sopra menzionate ed a sviluppare strumenti innovativi di ricerca e di divulgazione dei correlati risultati e prodotti ed altresì garantire di conseguenza, la continuità per un nuovo quadriennio della collaborazione in questo determinato ambito.

Art. 4

(Comitato di indirizzo strategico)

È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Protocollo, un Comitato di indirizzo strategico, con il compito di monitorare e di implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da 2 componenti per la SIDEA e 2 per il CREA; le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti dello stesso, potranno essere eventualmente modificate tramite comunicazione scritta tra le Parti.

Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi per le fasi operative del presente Protocollo, per quanto concerne il **CREA**, del supporto dei propri Centri di ricerca con il proprio personale, anche per la stipula di apposite convenzioni attuative; per quanto concerne la **SIDEA**, della rete dei propri associati, attraverso il Consiglio di Presidenza e Gruppi tematici di lavoro appositamente costituiti;

Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Protocollo d'Intesa, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Art. 5

(Attivazione delle azioni programmatiche)

Il Comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Protocollo d'Intesa, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, predispone un rapporto che, tra l'altro, include:

- le fasi in cui si sviluppa l'azione;
- le procedure attuative;
- i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;
- l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento; i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;
- i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli altri eventuali soggetti interessati.

Le Parti, sulla base della proposta di cui all'articolo 4 e al precedente comma, promuovono la sottoscrizione di convenzioni attuative da parte degli eventuali soggetti interessati alla realizzazione della singola azione programmatica che si intende intraprendere.

Art. 6

(Oneri finanziari)

Il presente Protocollo non comporta di per sé oneri finanziari per le Parti. Ogni definizione delle fonti di finanziamento per le attività da sviluppare, è demandata alle convenzioni attuative di cui agli artt. 3-5.

Art. 7

(Stage e tirocini formativi, impiego di risorse)

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 e delle attività di cui all'art. 5 del presente Protocollo, SIDEA e CREA possono attivare stage e tirocini curriculari, di formazione e orientamento, disciplinati da specifiche convenzioni per progetti formativi e messa a disposizione di risorse per lo svolgimento delle iniziative.

Art. 8

(Proprietà e utilizzazione dei risultati)

Le eventuali proprietà dei risultati realizzati in attuazione del presente Atto è in via ordinaria di entrambe le Parti. Tuttavia, gli Accordi Attuativi di cui all'art. 3 possono disciplinare la proprietà intellettuale dei risultati ottenuti sulla base del presente Protocollo, e saranno indicate le modalità di gestione delle conoscenze pregresse e delle proprietà dei risultati derivanti dalle

attività sviluppate congiuntamente dalle Parti.

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto esclusivo della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito delle attività che saranno effettuate nell'ambito del Protocollo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.

Art. 9

(Entrata in vigore e durata)

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore alla data della sottoscrizione del presente atto ed avrà una durata di 4 (quattro) anni.

Tale Protocollo d'Intesa potrà essere rinnovato per un periodo di eguale durata, previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 10

(Recesso)

Ciascuna delle due Parti potrà recedere dal presente atto in ogni momento, previo preavviso scritto di sei mesi, da comunicarsi alla controparte con lettera raccomandata A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) fatti salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso.

Art. 11

(Uso dei segni distintivi)

Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti al presente Atto, le Parti si impegnano a concordare l'uso dei segni distintivi negli eventuali singoli Accordi Attuativi che seguiranno.

Fatto salvo quanto concordato negli Accordi Attuativi, l'utilizzo dei segni distintivi dell'altra Parte è consentito esclusivamente con la finalità di dare informativa del presente Atto, nell'ambito della comunicazione istituzionale, in conformità alle linee guida per l'uso dei marchi che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti.

Art. 12

(Oneri fiscali)

Le Parti danno atto che il presente Protocollo redatto in singola copia e sottoscritto con firma digitale, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986.

L'imposta di bollo relativa al presente atto (complessivi euro 32,00) è assolta dalla SIDEA.

Art. 13

(Protezione dei dati)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR"), le Parti sono

informate che i dati personali contenuti nel presente Protocollo (i.e. dati identificativi e di contatto dei rappresentanti legali e dati personali delle parti), ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione del Protocollo, nonché ogni altro dato presente negli 8 Atti derivanti dal presente Protocollo, saranno trattati conformemente al GDPR, al D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. per le sole finalità oggetto del presente atto.

I dati saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque sino al termine prescrizione di legge. Gli interessati possono esercitare, laddove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. Gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art. 77 e di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR).

Gli Accordi Attuativi, di cui all'art. 3 del presente Protocollo, avranno ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, per stabilire i rispettivi ruoli e responsabilità relativi alla corretta gestione dei dati oggetto delle singole iniziative.

Il Responsabile protezione dati nominato dalla Società Italiana di Economia Agraria è contattabile al seguente indirizzo: protezionedati@sidea.org. Il Responsabile della protezione dei dati nominato dal CREA è contattabile scrivendo a: responsabileprotezionedati@crea.gov.it

Art. 14

(Responsabilità amministrativa)

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 15

(Controversie e foro competente)

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti che si rendano necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere durante il periodo di durata dello stesso Protocollo.

Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti, il Foro competente sarà quello di Roma.

**Il Presidente della Società italiana
di Economia Agraria**

Prof. Gianluca Brunori

**Il Presidente del Consiglio per la
ricerca e l'analisi dell'economia
agraria**

Prof. Andrea Rocchi